SITO INTERNET

COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli n. 1 – 96010 BUCCHERI
Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 20/6/2011

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

IL SINDACO

quale Autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/2/1992, n.225;
Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;
Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
Vista la nota Prot. n.8084/20.2/09 della Prefettura di Siracusa avente ad oggetto : Stagione estiva 2009 – Rischio incendi – Indirizzi operativi.
Visto il T.D. della Legge di P.S. 18/6/1931, N. 773;
Viste le Leggi Regionali N.16 del 6/4/1996 e N. 14 del 31/8/1998;
Vista la Legge 21/11/2000 N. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
Visto il D.L.vo N. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
Visto il titolo III del D.L.vo N. 139 dell'8/3/2006 in materia di Prevenzione Incendi;
Visto l'art. 255 del D.L.vo 3/4/2006 N. 152 "Norme in materia ambientale";
Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 20 Giugno ed il 30 Settembre 2011 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi stradali ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 25 Giugno 2011, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt.10,00.

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00.

Art. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all' estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

SANZIONI

1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di **euro 137,55** determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.v. n. 285 del 30.04.1992.
2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di **euro 150,00**, ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n. 152/2006.;
3) nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal **20 Giugno al 30 Settembre 2011**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge N.353 del 21/11/2000.
A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a dame comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

• **Comando Prov.le Vigili del Fuoco**	**tel. 115**
• **Corpo Forestale**	**tel. 1515 - 0931873093**
• **Arma Carabinieri**	**tel. 112 - 0931880135**
• **Questura**	**tel. 113**
• **Comando Polizia Municipale**	**tel. 09311969093**

DISPONE

che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune http://www. comunedibuccheri.it

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Siracusa, alla Questura di Siracusa, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa, al Comando di Polizia Municipale, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, alla Provincia Regionale di Siracusa, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Siracusa.

Dalla Residenza Municipale addì 20/6/2011

COMUNE DI BUCCHERI • PROVINCIA DI SIRACUSA •

IL SINDACO
(Pavano dr. Gaetano)